


# IREOS SpA

**INTEGRAZIONI PROCEDIMENTO V.I.A.  
D.Lgs. 152/2006 Art.10, Artt. 23 e seguenti  
L.R. 10/2010 Art. 43 comma 6 e Artt. 52 e  
seguenti**

**CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI  
DEL COMITATO LIVORNO NORD  
DEL 3 SETTEMBRE 2021**



Ing. Francesca Aiello

Novembre 2021

## Sommario

<b>1</b>	<b><i>Premessa</i></b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b><i>Osservazione n. 1: Rifiuti urbani</i></b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b><i>Osservazione n. 2: Criteri di localizzazione</i></b> .....	<b>2</b>
<b>4</b>	<b><i>Osservazione n. 3: Rischio ammoniaca</i></b> .....	<b>3</b>
<b>5</b>	<b><i>Osservazione n. 4: Emissioni odorigene</i></b> .....	<b>3</b>
<b>6</b>	<b><i>Osservazione n. 5: Idrogeno solforato e impatto sui recettori</i></b> .....	<b>4</b>
<b>7</b>	<b><i>Osservazione n. 6: Impatti sanitari</i></b> .....	<b>4</b>
<b>8</b>	<b><i>Osservazione n. 7: Replica alle controdeduzioni di IREOS</i></b> .....	<b>5</b>
8.1	<b><i>Osservazione n. 7.1</i></b> .....	<b>5</b>
8.2	<b><i>Osservazione n. 7.2</i></b> .....	<b>5</b>
8.3	<b><i>Osservazione n. 7.3</i></b> .....	<b>5</b>
8.4	<b><i>Osservazione n. 7.4</i></b> .....	<b>5</b>
8.5	<b><i>Osservazione n. 7.5</i></b> .....	<b>5</b>
8.6	<b><i>Osservazione n. 7.6</i></b> .....	<b>6</b>
8.7	<b><i>Osservazione n. 7.7</i></b> .....	<b>6</b>
8.8	<b><i>Osservazione n. 7.8</i></b> .....	<b>6</b>
8.9	<b><i>Osservazione n. 7.9</i></b> .....	<b>6</b>
8.10	<b><i>Osservazione n. 7.10</i></b> .....	<b>7</b>
8.11	<b><i>Osservazione n. 7.11</i></b> .....	<b>7</b>
8.12	<b><i>Osservazione n. 7.12</i></b> .....	<b>7</b>

## 1 Premessa

Facendo seguito a quanto sino ad oggi trasmesso, la scrivente ritiene doveroso integrare la documentazione con il presente elaborato avente la finalità di fornire i giusti chiarimenti ed informazioni richieste dal Comitato Livorno Nord con le osservazioni del 03.09.2021.

Come affermato nella documentazione già agli atti, la scrivente non aveva sino ad ora preso in esame il richiamato documento in forza di problematiche tecniche che ne hanno impedito la visualizzazione.

## 2 Osservazione n. 1: Rifiuti urbani

Premesso che la scrivente ha ben chiarito che l'attività che il Gestore andrà ad esercire nell'impianto il trattamento chimico fisico di rifiuti prevalentemente di origine industriale, le considerazioni avanzate sono da ritenersi inconferenti in forza della loro attinenza esclusiva a quegli impianti destinati al trattamento di rifiuti provenienti dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.

Ed in più, come già detto in altra documentazione già agli atti, non si ravvedono motivi ostativi alla partecipazione del Gestore a bandi di gara ad evidenza pubblica concernenti il trattamento di rifiuti prodotti da impianti dedicati al pubblico servizio di gestione dei rifiuti. Ed è altrettanto ammissibile che il Gestore possa risultare aggiudicatario di uno o più citati bandi di gara e quindi, ricevere e trattare anche i detti "rifiuti urbani".

A sostegno di quanto detto, si rimanda alla lettura dello specifico parere emesso dall'ente regionale di riferimento.

## 3 Osservazione n. 2: Criteri di localizzazione

Per quanto concerne tale argomento, la scrivente rimanda integralmente alla copiosa documentazione già agli atti dove, a beneficio di tutti i soggetti portatori di interesse, la scrivente ha ritenuto opportuno approfondire ed integrare alcuni argomenti particolarmente sensibili per il Comitato Livorno Nord tra cui quelli attinenti ai criteri di localizzazione dell'impianto.

E sembra anche opportuno richiamare la pianificazione vigente sull'area in cui l'impianto è collocato che ammette la destinazione d'uso residenziale purché essa sia collegata e collegabile all'attività produttiva svolta in loco (es. guardiania).

Per di più, si rimanda ad una attenta lettura di quanto inserito nella documentazione già agli atti dalla quale è possibile desumere la storia autorizzativa dell'impianto e le disposizioni normative in tema di destinazione d'uso conseguenti al rilascio del titolo abilitativo alla gestione dei rifiuti.

Ed anche in merito all'esistenza di una zona tutelata, la scrivente ritiene opportuni poter rimandare ai pareri emessi dagli enti competenti.

#### 4 Osservazione n. 3: Rischio ammoniacca

In merito alle considerazioni avanzate dal Comitato ed in particolare alla richiamata Tab. 6.7 della Decisione 2018/1147 sulle BAT per gli impianti di trattamento rifiuti, la scrivente è costretta nuovamente a segnalare la mancanza di qualsivoglia fondamento in quanto la richiamata tabella è specifica per il “trattamento biologico” dei rifiuti e non già il “trattamento chimico fisico” dei rifiuti.

Per mero dovere di cronaca, la scrivente rimette alcuni estratti della citata decisione affinché il Comitato possa prendere atto di quanto effettivamente applicabile o meno al caso in esame.

NH <sub>3</sub>	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento biologico dei rifiuti (*)	Una volta ogni sei mesi	BAT 34
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi (2)	Una volta ogni sei mesi	BAT 41
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa (2)		BAT 53

Figura 4-1 – Estratto tabella inclusa alla BAT8 per monitoraggio emissioni

La consultazione della sopra richiamata tabella porterebbe, indiscutibilmente, a consultare la richiamata BAT41 che però contempla la Tab. 6.8 contenente limitazioni solo per le polveri (vd. Figura 4-2).

Tabella 6.8

**Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi**

Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)
Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	2-5

Figura 4-2 – Estratto tabella inclusa nella BAT41

Concludendo, quindi, data evidenza dell'insussistenza di qualsivoglia attinenza tra la gestione dei rifiuti svolta nell'impianto con il trattamento biologico dei rifiuti, è pacifico affermare che le considerazioni avanzate dal Comitato sono da ritenersi, anche in questo caso, inconferenti.

#### 5 Osservazione n. 4: Emissioni odorigene

A tale proposito, la scrivente ritiene opportuno rimandare il Comitato all'esame della documentazione trasmessa e già agli atti ed al parere emesso dall'ente di controllo.

Per di più, sembra quanto mai opportuno segnalare che il Comitato fornisce generiche argomentazioni estratte dalla normativa regionale lombarda senza tenere di conto del contesto ambientale in cui l'impianto di Livorno si inserisce.

Ebbene, la scrivente ha vuole richiamare le considerazioni avanzate nella documentazione già trasmessa ed in particolare, i risultati che l'ente di controllo ha acquisito proprio nell'area vasta in cui l'impianto si inserisce. Tali evidenze, oltre al fatto che l'area in esame non ha destinazione d'uso compatibile con quella residenziale, hanno consentito di individuare un valore limite pari a 1000 uo/mc. Per di più, si ritiene opportuno richiamare i documenti aggiuntivi concernenti procedure specifiche e piani di monitoraggio che il Gestore adotterà proprio al fine di tenere sotto controllo l'aspetto odorigeno.

## 6 Osservazione n. 5: Idrogeno solforato e impatto sui recettori

A tale proposito, la scrivente rimanda alle argomentazioni specifiche trattate nei documenti già agli atti e chiarisce che la tabella inserita nel documento elaborato dal Comitato contiene i valori di esposizione del ricettore che non vanno sicuramente confusi con quelli applicabili al camino. D'altronde, la documentazione trasmessa include anche uno specifico modello di dispersione attraverso il quale sono state elaborate le variazioni spazio-temporali delle emissioni in base alle specifiche condizioni meteorologiche proprio allo scopo di valutare l'impatto delle sorgenti emissive e di distinguerne i contributi.

Ciò detto, la scrivente non ritiene che le osservazioni formulate abbiano fondamento alcuno.

## 7 Osservazione n. 6: Impatti sanitari

Per quanto concerne gli approfondimenti richiesti al proponente, si rimanda a quanto argomentato nella documentazione agli atti. Nello specifico, la scrivente ha inserito una approfondita valutazione che parte da una ricognizione dei valori analitici registrati sul sito nel tempo per arrivare poi a formulare considerazioni specifiche su determinate sostanze.

Ciò detto, è opportuno poi chiarire che il procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui trattasi non include ex lege l'elaborazione di una valutazione di impatto sanitaria e che il documento elaborato dal Prof. Cristaudo assieme alle specifiche considerazioni inserite nei documenti trasmessi sono stati comunque trasmessi a dimostrazione della manifesta volontà a collaborare in maniera leale e trasparente con gli enti competenti.

Tutte le valutazioni e le considerazioni di merito inserite nella documentazione consentono di affermare, senza dubbio alcuno, in merito all'insussistenza di problematiche di sorta. Peraltro, a maggiore supporto di tutto ciò, la scrivente vuole richiamare i pareri emessi dagli enti competenti in materia che, a loro volta, confermano l'assoluta insussistenza di problematiche sanitarie e/o epidemiologiche.

Ne consegue, quindi, che le considerazioni avanzate dal Comitato non hanno alcun fondamento e pertanto, non rilevano nel merito.

## 8 Osservazione n. 7: Replica alle controdeduzioni di IREOS

Il Comitato argomenta le controdeduzioni formulate dal proponente su diversi argomenti.

La scrivente, prima di procedere oltre, vuole dare evidenza del fatto che i documenti trasmessi contengono una approfondita disamina delle diverse argomentazioni di interesse per il Comitato. Per questo, la scrivente ha volutamente richiamato, parimenti a quanto ha fatto lo stesso Comitato nei propri elaborati, e commentato l'ambito normativo di riferimento (comunitario, nazionale e regionale) e laddove necessario, anche alcune pronunce di riferimento.

### 8.1 Osservazione n. 7.1

Il Comitato argomenta in merito alla VIA postuma. La scrivente ha già affrontato l'argomento nei diversi documenti trasmessi ed in più, ha ritenuto opportuno inserire una specifica ed accurata disamina della storia autorizzativa dell'impianto sin dalla sua costituzione accompagnando i vari passaggi con richiamo delle normative allora vigenti in ambito europeo, nazionale e regionale.

### 8.2 Osservazione n. 7.2

Le richiamate lacune del SIA sono state colmate argomentando in maniera dettagliata i vari aspetti di interesse nell'ambito dei successivi documenti, ivi compreso quello della localizzazione. Ed in più, si dà evidenza che la scrivente ha sviluppato anche le varie argomentazioni citate espressamente dal Comitato quale, ad esempio, l'assoggettabilità alla Seveso III.

### 8.3 Osservazione n. 7.3

L'argomento "salute pubblica" e la connessa valutazione di impatto sanitaria è stata più volte argomentata nel corso del presente documento ed anche di quelli già agli atti e per questo si ritiene che le informazioni fornite siano esaustive.

### 8.4 Osservazione n. 7.4

Come detto in precedenza, l'argomento Seveso III è stato trattato nel dettaglio e quindi, si rimanda alla documentazione agli atti.

### 8.5 Osservazione n. 7.5

Il Piano di Emergenza Interno è dirimente laddove l'azienda eserciti l'attività di gestione dei rifiuti. Come è ben noto, attualmente l'autorizzazione vigente è sospesa ed il Gestore non esercita alcuna attività di gestione dei rifiuti. Al momento dell'avvio dell'esercizio, il Gestore provvederà a trasmettere il documento di cui trattasi in coerenza con i dispositivi normativi vigenti.

### 8.6 Osservazione n. 7.6

Le considerazioni espresse sono relative ad un paragrafo inserito, presumibilmente, in uno dei documenti trasmessi. Il Comitato non inserisce il riferimento specifico. In ogni caso, sembrerebbe che l'argomento sia sempre attinente le aziende a rischio di incidente rilevante e quindi, è pacifico che le informazioni fornite sino ad oggi siano esaustive e vadano a superare qualsivoglia considerazione espressa.

### 8.7 Osservazione n. 7.7

In merito alla destinazione urbanistica, agli impianti di trattamento rifiuti ed alla specifica normativa sui rifiuti, la scrivente ha dedicato un intero capitolo nel documento trasmesso nell'ottobre 2021. Nell'ambito di tale dissertazione, la scrivente ha inserito specifici riferimenti normativi, oltre che pronunce sull'argomento. Le argomentazioni del Comitato sono inconferenti in quanto trattano il caso di un impianto ancora da realizzare. Si ribadisce, ancora una volta, che l'impianto in esame è esistente ed è peraltro anteriore anche alla maggior parte delle presunte "residenze" (dato che la destinazione residenziale non è ammessa in base alla pianificazione comunale) richiamate dallo stesso Comitato.

Ne consegue, ancora, che le argomentazioni sono inconferenti e non rilevano nel merito.

### 8.8 Osservazione n. 7.8

Il Comitato non condivide il parere espresso dalla Regione Toscana concernente la non necessità di effettuare una valutazione di incidenza. In tal caso, la scrivente ritiene opportuno richiamare comunque le argomentazioni espresse nei documenti trasmessi e specificare anche che il procedimento di valutazione di incidenza è regolamentato da normativa specifica a cui lo stesso settore regionale fa specifico riferimento.

Le argomentazioni fornite dal Comitato risultano pretestuose ed infondate, tanto che non si ritrovano richiami espressi alla normativa di settore. Peraltro, va detto che il Comitato sottolinea l'esigenza di acquisire "elementi obiettivi" senza però, a propria volta, fornire motivazione incontrovertibili (ad esempio, obbligo di legge) cui fare riferimento.

È pur vero che la scrivente è costretta ad evidenziare una sostanziale carenza di motivazioni oggettive, scientifiche e dimostrabili su gran parte delle contestazioni avanzate dallo stesso Comitato nel corso dell'intera procedura amministrativa.

### 8.9 Osservazione n. 7.9

L'alternativa zero non è chiaramente contemplabile in quanto l'impianto è esistente. La legittimità dell'impianto è stata evidenziata inserendo l'accurata disamina della storia autorizzativa. Per contro, non vi è alcuna evidenza e/o dato incontrovertibile ed oggettivo che vada a legittimare le richiamate aree residenziali data la dichiarata inammissibilità delle stesse nell'area di cui trattasi.

#### **8.10 Osservazione n. 7.10**

Il Comitato argomenta nuovamente della legittimità o meno della Via postuma. L'argomento è stato affrontato nel dettaglio e quindi, si rimanda alla documentazione prodotta.

#### **8.11 Osservazione n. 7.11**

Il Comitato ritiene dirimente il parere sanitario emesso dal Sindaco e nuovamente, non fornisce alcun riferimento normativo. Si ritiene di aver già dimostrato l'insussistenza di evidenze e dati scientifici che possano giustificare l'emissione di un parere sanitario avverso e per contro, lo stesso Comitato non ha fornito "elementi obiettivi" che possano dimostrare il contrario.

#### **8.12 Osservazione n. 7.12**

Anche l'ultima osservazione è viziata da qualsivoglia "elemento obiettivo" a sostegno della contestazione avanzata e pertanto, come sostiene lo stesso Comitato su altri aspetti, le motivazioni addotte non hanno fondamento.